

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'EROGAZIONE  
DI CONTRIBUTI E BENEFICI  
ECONOMICI A PERSONE ED  
ENTI PUBBLICI O PRIVATI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dell'11 febbraio 1991 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 118 del 28 novembre 1995, n. 26 del 20 febbraio 1996 e n. 74 del 10 dicembre 2002

# **I N D I C E**

## **CAPO I – NORME GENERALI**

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici
- Articolo 3 - Iniziative di pubblicizzazione del regolamento
- Articolo 4 - Pubblicazione degli atti
- Articolo 5 - Rilascio di copie del regolamento
- Articolo 6 - Determinazione dell'entità del contributo

## **CAPO II – CONTRIBUTI A SINGOLI O FAMIGLIE BISOGNOSE**

- Articolo 7 - Condizioni soggettive che sono presupposto dell'erogazione del contributo
- Articolo 8 - Criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo
- Articolo 9 - Periodo di erogazione del contributo
- Articolo 10 - Modalità di erogazione del contributo
- Articolo 11 - Procedura per la richiesta e l'erogazione del contributo
- Articolo 12 - Contributi non soggetti alle norme previste all'art. 8 e all'art. 11, comma 2
- Articolo 12 bis – Assistenza economica straordinaria
- Articolo 12 ter – Interventi collegati all'assistenza sanitaria
- Articolo 12 quater – Contributo per assegno di cura (bonus)
- Articolo 13 - Erogazione di contributi a famiglie o persone in stato di bisogno temporaneo, con patto di restituzione.
- Articolo 13 ter – Relazione annuale

## **CAPO III – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE E SOCIALE DELLA CITTADINANZA**

- Articolo 14 - Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune
- Articolo 15 - Contributi annuali
- Articolo 16 - Contributi straordinari
- Articolo 17 - Patrocinio comunale
- Articolo 18 - Criteri di valutazione dei contributi
- Articolo 19 - Procedura per i contributi annuali
- Articolo 20 - Procedura per contributi straordinari
- Articolo 21 - Quantificazione del contributo annuale
- Articolo 22 - Contributi a scuole e istituti
- Articolo 23 - Iniziative e manifestazioni straordinarie

## **CAPO IV – UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI**

- Articolo 24 - Altri tipi di benefici

Articolo 25 - Locazione di locali come sedi di Enti o Associazioni

Articolo 26 - Uso temporaneo di sale comunali a titolo gratuito o a tariffa agevolata

Articolo 27 - Uso temporaneo di strutture o impianti sportivi a tariffa agevolata

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**ART. 1 – FINALITA’**

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, (1) assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

---

(1) L’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

---

**ART. 2 – LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI**

1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

**ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all’art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

**ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I contributi erogati vengono inseriti nell'“Albo dei beneficiari di previdenze di natura economica” di cui all'art. 22 della Legge 22.12.1991, n. 412.

#### **ART. 5 – RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, con le limitazioni previste dall'art. 13 del Regolamento comunale dei procedimenti dell'accesso e delle informazioni.
2. Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

#### **ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi, sia ai singoli che ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:
  - 1) dell'entità dei contributi in denaro erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
  - 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.
2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.
3. L'entità del contributo che dovrà essere considerata ai fini della valutazione relativa all'erogazione dello stesso, sarà determinata dalla somma dei contributi di cui al punto 1) e 2) del presente articolo.
4. La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso.

**CAPO II**  
**CONTRIBUTI A SINGOLI O FAMIGLIE BISOGNOSE**

**ART. 7 – CONDIZIONI SOGGETTIVE CHE SONO PRESUPPOSTO DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'Amministrazione Comunale eroga contributi economici a famiglie e/o singoli, residenti a Vimercate, in stato di bisogno.
2. Lo stato di bisogno viene definito:
  - a) dall'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 (2) e dall'art. 12 L.R. 07.01.1986, n. 1 (assistenza generica) e determinato dalla presenza di reddito familiare insufficiente, dalla presenza in famiglia di una o più persone non autonome, dalla presenza di situazioni a rischio di emarginazione.  
Per reddito familiare insufficiente si intende il reddito inferiore al Minimo Vitale come definito nel successivo art. 8. Nel caso di persone sole aventi più di 65 anni, il reddito viene calcolato detraendo l'importo relativo al pagamento dell'affitto, fino ad un massimo di £. 300.000.= mensili.
  - b) dall'appartenenza a categorie previste dall'art. 23 D.P.R. 616 (famiglie di detenuto, famiglie di vittime del delitto, assistenza post-penitenziaria, protezione sociale).

- 
- (2) L'art. 25 del D.P.R. 24.07.1975, n. 616 attribuisce tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 della stessa norma, ai Comuni.

L'art. 22 identifica le funzioni amministrative relative alla materia "Beneficenza pubblica" in " ... tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forma di assistenza a categorie determinate escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale."

L'art. 23 specifica alcune funzioni ricomprese nell'articolo precedente:

" ...

- a) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) assistenza post-penitenziaria;
- c) interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

..... "

La Legge Regionale 07.01.1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" identifica, al comma 3 dell'art. 12, lo stato di bisogno, determinandolo in base alla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- "a) insufficienza del reddito familiare inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
  - d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.”
- 

## **ART. 8 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

1. Il criterio adottato per la determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente: l'ammontare della somma denominata “minimo vitale” (M.V.) per una persona singola è pari alla pensione minima INPS – VO (pensione di vecchiaia).
2. La somma viene erogata interamente quando si tratta di un singolo utente.
3. Qualora l'utente sia un nucleo familiare, il contributo si determina sommando le percentuali attribuibili ad ogni singolo componente:
  - Capofamiglia = 80% del M.V.
  - Moglie = 60% del M.V.
  - 1° figlio = 40% del M.V.
  - 2° figlio = 30% del M.V.
  - 3° figlio e oltre = 20% del M.V.
4. I contributi monetari da erogarsi ai soggetti si otterranno detraendo ai valori suddetti le tariffe per i servizi prestati quali: pasti gratuiti alla mensa scolastica, trasporti gratuiti, libri di testo.
5. Gli uffici competenti alla concessione di tali contributi indiretti provvederanno a comunicare il provvedimento all'Ufficio Servizi Sociali.
6. Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dai corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi non relativi ai soggetti di cui all'art. 7, queste saranno regolate dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lett. g), della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **ART. 9 – PERIODO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi ...) il contributo viene erogato per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile, tranne che nel caso della disoccupazione, fino ad un massimo di 6 mesi.
2. Qualora il contributo si riferisca a categorie specifiche di utenza (art. 23 del D.P.R. 616 del 24.07.1977), o di soggetti psichiatrici in attesa di dichiarazione di invalidità

civile o di contributi integrativi di pensione (L.R. n. 1 del 7.01.1986) il contributo può essere erogato per tutto l'anno.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo viene di norma erogato alla persona richiedente tramite mandato da riscuotere presso la Tesoreria Comunale.
2. Qualora l'Ufficio proponente ritenga opportuno utilizzare l'erogazione del contributo come momento di contatto con l'utenza per la verifica del programma impostato, il contributo verrà consegnato all'Ufficio suddetto dall'Economo Comunale.

#### **ART. 11 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La domanda di contributo in carta libera deve essere presentata dagli interessati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che procederanno a protocollarla.
2. L'ammissibilità di tale domanda viene stabilita in seguito ad un esame documentale della situazione socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolta dall'Ufficio Servizi Sociali.
3. Organo competente a deliberare sull'erogazione del contributo è la Giunta Comunale.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti, anche non residenti nel Comune, che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco (o dall'Assessore da lui delegato) nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco (o l'Assessore da lui delegato) adotta la sua decisione, con motivata ordinanza, in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dall'Ufficio Servizi Sociali. Alla fine dell'anno le ordinanze del Sindaco vengono comunicate alla Giunta che dispone il discarico delle somme relative con atto adottato ai sensi dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **ART. 12 – CONTRIBUTI NON SOGGETTI ALLE NORME PREVISTE ALL'ART. 8 E ALL'ART. 11, COMMA 2**

1. Sono da considerarsi non soggetti alle norme previste all'art. 8, per quanto riguarda l'ammontare del contributo, e all'art. 11, comma 2, del presente regolamento, in quanto svincolati dall'esame del reddito del singolo o del nucleo familiare, i contributi erogati nei casi sotto indicati:
  - a) i contributi per aiuto educativo domiciliare (nella misura massima sopraddetta);
  - b) contributi per affidi familiari.

### **ART. 12/BIS – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono interventi economici “*un tantum*” rivolti a persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il *mènage* familiare, quali spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono.
2. In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata fino ad un importo massimo di £. 3.000.000.=

### **ART. 12/TER – INTERVENTI COLLEGATI ALL’ASSISTENZA SANITARIA**

1. Tali interventi sono rivolti alle persone in stato di bisogno, che non hanno diritto all’esonero dal pagamento del ticket sanitario sulla base della vigente normativa.
2. Possono essere ammessi a fruire di questa forma di assistenza i cittadini in stato di particolare ed eccezionale situazione socio-sanitaria, i quali, per la presenza di condizioni pluriproblematiche, non possono assicurare con il reddito di cui dispongono, il pieno e soddisfacente diritto primario alla salute.
3. Tale eccezionale situazione deve essere accertata e documentata da una relazione dettagliata del Servizio Sociale comunale.

### **ART. 12/QUATER – CONTRIBUTO PER ASSEGNO DI CURA (BONUS)**

1. In casi di particolare gravità per persone che non possiedono i requisiti necessari per accedere al buono sociale, ma che presentano condizioni socio-sanitarie compromesse, è previsto un contributo mensile il cui limite massimo non può superare il doppio del buono sociale contemplato dal PdZ (per gli anni 2003 e 2004 €350,00.= mensili) e comunque nei limiti dello stanziamento previsto nel P.E.G.
2. L’erogazione di tale contributo è l’esito di un processo di valutazione compiuto dall’Assistente Sociale che predispose un progetto di intervento in condivisione con i familiari dell’anziano.
3. Per l’erogazione dello stesso si terranno conto delle seguenti condizioni:
  - reddito della persona che necessita di assistenza e dell’eventuale coniuge (certificazione ISE);
  - reddito dei figli (certificazione ISE);
  - spese di mantenimento dell’assistito e spese generali per l’abitazione (luce, gas, affitto, ecc.);
  - spese relative alle prestazioni assistenziali e sanitarie.

4. Il contributo sarà sospeso in caso di decesso dell'anziano o qualora i famigliari non rispettino il progetto concordato col servizio.

#### **ART. 13 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE O PERSONE IN STATO DI BISOGNO TEMPORANEO, CON PATTO DI RESTITUZIONE**

1. Il Comune eroga contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione).
2. Le condizioni di bisogno verranno verificate dall'Ufficio Servizi Sociali.
3. Verrà stipulato con l'utente un atto di impegno (allegato B) per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.
4. Il Comune concederà i contributi di cui al presente articolo seguendo la procedura di cui all'art. 11, commi 2 e 3.
5. L'Economo comunale provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Economo ne darà comunicazione all'Ufficio Assistenza Sociale che, sulla base di un riaccertamento della situazione, proporrà alla Giunta, per la relativa determinazione, di:
  - a) riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
  - b) prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri Enti (INPS, Prefettura ...) nei confronti del cittadino;
  - c) esperire azione di rivalsa, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare il patto.
6. Qualora si determinasse di esperire azione di rivalsa coattiva, l'Economo provvederà, senza indugio, al procedimento di cui alla Legge 14 aprile 1910, n. 639.

#### **ART. 13/TER – RELAZIONE ANNUALE**

1. Ogni anno l'Ufficio Servizi Sociali predispone una relazione riassuntiva relativa all'erogazione dei contributi di cui al presente capo, contenente l'elaborazione statistica dei dati.
2. Detta relazione viene presentata ogni anno alla competente Commissione Consiliare.

**CAPO III**  
**CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPOR-**  
**TIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA**

**ART. 14 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PAR-**  
**TE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Vimercate, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:
  - a) erogazione di contributi annuale;
  - b) erogazione di contributi straordinari;
  - c) concessione di patrocinio.
2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dagli artt. 15, 16 e 17 valutati in base ai criteri di cui all'art. 18, n. 2 del presente regolamento.
3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 18, n. 2.
4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.  
Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità di cui al capo IV del presente regolamento. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.  
Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 15 – CONTRIBUTI ANNUALI**

1. Il Comune eroga contributi annuali ad Associazioni, Enti, Comitati locali che promuovano:
  - a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per Vimercate e il circondario;
  - b) attività di aggregazione collegate alla vita d'arma;
  - c) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità;
  - d) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri;
  - e) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - f) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti.
2. Per poter accedere al contributo annuale il richiedente dovrà dimostrare di operare da almeno un anno nel settore in cui il contributo viene richiesto.

## **ART. 16 – CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. Il Comune concede contributi straordinari per:
  - a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
  - b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città;
  - c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
  - d) per interventi straordinari su infrastrutture che sono utilizzate per un'attività di supplenza o sostituzione dell'Ente pubblico nell'erogazione di alcuni servizi.
2. I contributi straordinari possono esplicarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture (con le modalità di cui al capo IV del presente regolamento) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

## **ART. 17 – PATROCINIO COMUNALE**

1. Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 16. Il patrocinio del Comune consiste nel riconosci-

mento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **ART. 18 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
  - Valutazione dei programmi:  
Sarà valutata la rilevanza per la Comunità dei programmi proposti in base ai seguenti parametri:
    - a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
    - b) valorizzazione di tradizioni locali;
    - c) grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
    - d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine.La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.
  - Valutazione dei soggetti richiedenti:  
Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue:
    - a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo;
    - b) bilancio annuale o dell'iniziativa specifica (qualora il richiedente sia un Ente o Associazione) in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.
2. Una particolare attenzione sarà rivolta a quelle iniziative che non hanno scopo di lucro e che promuovano attività nel mondo giovanile.

#### **ART. 19 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI**

1. Per ottenere i contributi previsti all'art. 15, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
  - 2) Programma di massima per l'anno di riferimento;
  - 3) Specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento;
  - 4) Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
  - 5) Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
  - 6) Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste, sottoscritto dal legale rappresentante.
2. La Giunta comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione del contributo, mentre l'erogazione del contributo avverrà nel secondo semestre dell'esercizio.

#### **ART. 20 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 14 gli interessati dovranno presentare un programma dettagliato dell'iniziativa e una previsione di spesa della stessa almeno 45 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.
2. Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo.
3. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva contenente il bilancio sottoscritta dal legale rappresentante.
4. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.
5. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### **ART. 21 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE**

1. Per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tener conto dei seguenti parametri:
  - a) Per tutte le Associazioni:
    1. Qualità ed entità dei programmi proposti;

2. Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
  3. Numero degli utenti potenziali delle iniziative;
  4. Bilancio consuntivo e preventivo in cui vengano specificate le tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati, ecc.
- b) Per le Associazioni di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:
1. Numero degli atleti;
  2. Corsi promozionali attuati;
  3. Numero di manifestazioni sportive organizzate;
  4. Tariffe praticate nei confronti degli utenti.
2. Per la determinazione del contributo si terrà conto dell'interesse culturale e sociale del programma presentato, nonché della situazione canonica dell'Associazione o Ente proponente.

#### **ART. 22 – CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI**

1. La Giunta Comunale delibererà annualmente i contributi da erogare alle scuole pubbliche, quali fondi per il diritto allo studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980.
2. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento di istituti privati di istruzione presenti sul territorio, qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socio-culturale del Comune stesso. Tale contributo verrà regolamentato dalla Giunta Comunale con apposita convenzione, nella quale saranno indicati i criteri quantitativi in base ai quali determinare l'entità dello stesso.

#### **ART. 23 – INTERVENTI STRAORDINARI**

1. La Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune.
2. La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

#### **CAPO IV**

### **CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI**

#### **ART. 24 – ALTRI TIPI DI VANTAGGI ECONOMICI**

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo.
2. Tali benefici, che verranno concessi ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 18, n. 2 e che perseguano finalità indicate agli articoli 15 e 16, sono:
  - a) quelli già menzionati all'ultimo comma degli articoli 14 e 16;
  - b) la locazione a canone agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
  - c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature, impianti;
  - d) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture o impianti sportivi.

#### **ART. 25 – LOCAZIONE DI LOCALI COME SEDI DI ENTI O ASSOCIAZIONI**

1. Il Comune può concedere in locazione a canone agevolato o locali propri agli Enti od Associazioni di cui all'articolo precedente.
2. La suddetta locazione avverrà tramite contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione: in essa dovrà essere indicata la motivazione in base alla quale viene concessa tale beneficio economico.
3. L'economista comunale provvederà all'esazione del canone.

#### **ART. 26 – USO TEMPORANEO DI SALE COMUNALI A TITOLO GRATUITO O A TARIFFA AGEVOLATA**

1. L'utilizzo delle sale comunali viene effettuato ai prezzi e con le modalità di cui all'allegato regolamento (allegato A).
2. La Giunta può concedere l'uso gratuito o a tariffa agevolata, oltre che ai soggetti già indicati nel regolamento di utilizzo delle sale comunali, anche ai soggetti di cui all'art. 24, 2° comma.

#### **ART. 27 – USO TEMPORANEO DI STRUTTURE O IMPIANTI SPORTIVI A TITOLO GRATUITO O A TARIFFA AGEVOLATA.**

1. La Giunta Comunale può concedere a condizioni agevolate l'uso di impianti od attrezzature ad Associazioni sportive. Tale concessione è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale e da convenzione dalla stessa approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.
2. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
3. Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, l'Ente organizzatore ne assumerà la piena responsabilità, facendosi anche carico di richiedere le necessarie ulteriori autorizzazioni.

#### **ART. 28 – NORMA TRANSITORIA**

1. Per l'anno 1991 i contributi annuali potranno essere richiesti, con le modalità previste nel presente regolamento, entro due mesi dalla dichiarazione di esecutività del regolamento stesso.

## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'11 febbraio 1991, n. 5, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 5 marzo 1991 al 20 marzo 1991.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 118 del 28 novembre 1995, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 5 dicembre 1995 al 20 dicembre 1995.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 20 febbraio 1996, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 26 febbraio 1996 al 12 marzo 1996.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 10 dicembre 2002, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 18 dicembre 2002 al 2 gennaio 2002.

## **ESECUTIVITA'**

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento in data 26 marzo 1991 per decorrenza di termini.

L'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 63333, ha richiesto chiarimenti in merito alla deliberazione C.C. n. 118 del 28 novembre 1995, di modifica del regolamento.

Il Consiglio Comunale ha successivamente accolto i rilievi formulati dall'Organo Regionale di Controllo, adottando la deliberazione n. 26 del 20 febbraio 1996, esecutiva in data 18 marzo 1996 per decorrenza di termini.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 10 dicembre 2002 è divenuta esecutiva ai sensi di legge (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in data 28 dicembre 2002.

## **RIPUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento, adottato con deliberazione C.C. n. 5 dell'11 febbraio 1991, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 4 aprile 1991 al 19 aprile 1991.

Il presente regolamento, modificato con le deliberazioni C.C. n. 118 del 28 novembre 1995 e n. 26 del 20 febbraio 1996, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21 marzo 1996 al 5 aprile 1996.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 74 del 10 dicembre 2002, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 dicembre 2002 al 14 gennaio 2003.

<p style="text-align: center;"><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p>
---

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 20 aprile 1991.

ALLEGATO "A"

Sostituito dal "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali", adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27 febbraio 1998.